

ACCORDO INTERCONFEDERALE
IN MATERIA DI STRUMENTI BILATERALI
Roma 14 maggio 2015

TRA

- Filiera Agricola Italiana - F.AGR.I;
- Federazione Autonoma Piccole Imprese - FAPI;
- Associazione Italiana Cooperative - A.I.C.;
- Coordinamento Associazioni Territoriali SISTEMA INDUSTRIA DELL'AREA VASTA
- IMPRENDITORI&IMPRESE;
- Associazione Periti Agrari - AS.PER.A.;
- Associazione Tecnici F.AGR.I. - ASSO.TEC F.AGR.I.

nell'ambito del patto federativo FOR.ITALY, da una parte

E

- l'Unione Generale del Lavoro - UGL - dall'altra parte
- SI E' STIPULATO

il presente Accordo Interconfederale in materia di "Strumenti bilaterali" costituito da 10 articoli e n. 1 Allegato.

In ottemperanza a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva, nonché ai sensi delle vigenti norme di legge, le Parti contraenti si impegnano ad inviare copia del presente Accordo Interconfederale ai competenti organi istituzionali nonché al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati.

F.AGR.I.

F.A.P.I.

A.I.C.

IMPRENDITORI&IMPRESE

AS.PER.A.

ASSO.TEC. F.AGR.I.

SISTEMA INDUSTRIA DELL'AREA VASTA

- SISTEMA INDUSTRIA LAZIO


- CONFAPI CALABRIA

- CONFAPI INDUSTRIA SICILIA

- SISTEMA INDUSTRIA CAMPANIA

FOR.ITALY

UGL



Premesso che le organizzazioni datoriali firmatarie il presente accordo hanno dato vita al "Forum delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e degli imprenditori Italiani" in sigla "FOR ITALY";

Ritenuto che buone e mature relazioni sindacali possono tradursi nella identificazione di spazi condivisi di confronto e gestione delle soluzioni inerenti la vita dell'impresa e il benessere dei lavoratori;

Considerato che le Parti intendono dare corso operativamente alle intese inerenti l'attivazione di strumenti bilaterali paritetici a cui affidare la gestione dei servizi inerenti le diverse problematiche dell'impresa e dei lavoratori;

Avuto riguardo alla necessità di individuare nell'ambito interconfederale la sede appropriata dove allocare la gestione dei diversi servizi richiesti dalle imprese e dai lavoratori in attuazioni di leggi, regolamenti e CCNL ;

Visto lo Statuto allegato al presente Accordo Interconfederale sotto la lettera "a" costituendone parte integrante e sostanziale;

Tutto ciò premesso e considerato si conviene quanto segue:

TITOLO I PREMESSE E ALLEGATI

Art. 1

1. Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante del presente Accordo Interconfederale.

TITOLO II GLI STRUMENTI BILATERALI INTERCONFEDERALI EBILA - OPNI

Art. 2

Gli strumenti bilaterali

1. Le Parti riconoscono alla bilateralità una funzione strategica per garantire ai lavoratori e alle imprese sedi appropriate di condivisione e compartecipazione alle scelte relative ai servizi di comune interesse.
2. In particolare le Parti intendono sviluppare una bilateralità fondata sui principi di partecipazione, economicità, trasparenza, efficacia ed efficienza.
3. In relazione agli obiettivi strategici sopra richiamati le Parti ritengono di considerare la bilateralità su un livello interconfederale e intercategoriale così da permettere economie di scala adeguate per garantire efficacia, efficienza ed economicità nella gestione operativa degli strumenti.
4. I temi di interesse delle Parti e oggetto di intervento degli strumenti bilaterali che agiscono con modalità paritetica riguardano la salute e

sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro (riconducibile all'O.P.N.I.); welfare integrativo e sostegno al reddito; conciliazione; certificazione dei contratti; validazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01; tutele e copertura responsabilità civile; analisi e studio dei temi di interesse dei lavoratori, imprenditori e imprese nell'ambito dell'Osservatorio del lavoro e dell'impresa; assistenza contrattuale e lo sviluppo della contrattazione; l'apprendistato; l'interazione tra il mondo dell'istruzione, della formazione ed il mondo del lavoro (riconducibili alle attività dell'Ente bilaterale EBILA).

5. Ciascuno di questi temi dovrà trovare apposita soluzione organizzativa che le Parti si impegnano ad individuare nell'ambito dell'Osservatorio istituito presso l'Ente Bilaterale per le imprese e per i lavoratori autonomi in sigla EBILA - normato dallo Statuto allegato che consta di n. 18 articoli e che, allegato al presente Accordo interconfederale sotto la lettera "a", ne costituisce parte integrante e sostanziale.
6. Relativamente alle attività inerenti la Formazione permanente e continua, la Sanità Integrativa e la Previdenza complementare le Parti convengono sulla opportunità che vengano ricercate utili sinergie con altre organizzazioni al fine di realizzare una eventuale condivisione degli strumenti interconfederali e intercategoriali con indubbe economie di scala.
7. A tal proposito le parti danno mandato all'EBILA di intervenire entro il 31 dicembre 2015 per definire proposte di intervento su queste specifiche materie.

TITOLO III LE REGOLE DI FUNZIONAMENTO DEGLI STRUMENTI BILATERALI

Art. 3 Regolamentazione delle attività della bilateralità

1. Per gestione degli strumenti bilaterali, le Parti convengono sulla necessità di garantire efficacia, efficienza e trasparenza.
2. In tal senso ritengono che per garantire la migliore gestione delle attività degli strumenti bilaterali si proceda con la distinzione dei ruoli di "indirizzo e monitoraggio e controllo" rispetto ai ruoli di "gestione e amministrazione".
3. A tal proposito le parti convengono che:
 - a garanzia dell'esercizio delle funzioni di "indirizzo, monitoraggio e controllo" sono istituiti per ciascun "Fondo" specifici Comitati di indirizzo e vigilanza costituiti in forma bilaterale e paritetica dalle parti istitutive che avranno modo di garantire la presenza dei rappresentanti delle parti firmatarie dei CCNL espressione delle parti istitutive;
 - a svolgere ruoli di gestione e amministrazione verranno designate dalle Parti Istitutive persone di comprovata competenza e professionalità.

TITOLO IV FUNZIONI E MODALITA' DI FINANZIAMENTI DI EBILA

Art. 4

Funzioni dell'Ente Bilaterale EBILA

1.. Compiti dell'EBILA sono:

- a) Amministrare con specifiche "gestioni separate" le risorse derivanti dai versamenti previsti per i singoli Fondi istituiti a livello contrattuale dalle Parti aderenti alle organizzazioni stipulanti il presente Accordo Interconfederale;
- b) Amministrare con specifiche "gestioni separate" le risorse derivanti dai versamenti previsti dall'Accordo Economico Collettivo - buone prassi per la disciplina dell'attività lavorativa non riconducibile ai rapporti di lavoro subordinato nonché per la valorizzazione dell'attività degli imprenditori e loro famigliari, degli amministratori e dei soci;
- c) Promuovere la ricerca, l'analisi e lo sviluppo dei temi inerenti l'impresa, il lavoro, la formazione, la salute e sicurezza, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il lavoro autonomo, la certificazione di qualità ed ogni altra problematica individuata dalle parti istitutive o dalle organizzazioni espressione delle stesse;
- d) Promuovere e sostenere la funzione di sede della Commissione di certificazione dei contratti;
- e) Promuovere e sostenere la funzione di sede della Commissione di validazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs 231/01;
- f) Svolgere le funzioni di sede di Commissione di Conciliazione nelle controversie di lavoro;
- g) Svolgere ogni altra attività individuata dalle Parti costituenti o dalle organizzazioni che intendono utilizzarlo per le finalità statutarie.

Art. 6

Entrate dell'Ente Bilaterale EBILA

1. L'EBILA trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
 - da proventi derivanti dai versamenti delle imprese e dei lavoratori nelle forme e nei termini stabiliti dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione;
 - da proventi derivanti dai versamenti previsti dall'Accordo Economico Collettivo - Buone prassi per la disciplina dell'attività lavorativa non riconducibile ai rapporti di lavoro subordinato nonché per la valorizzazione dell'attività degli imprenditori e loro famigliari, degli amministratori e dei soci;
 - da proventi derivanti da ulteriori iniziative proposte dalle Parti sociali;
 - da ogni altro introito derivante da contributi pubblici o privati;

3. Le Parti, sulla base delle indicazioni dei rispettivi Comitati di indirizzo, potranno concordare ulteriori destinazioni delle risorse incassate dall'Ente al fine di concorrere al finanziamento di ulteriori iniziative purché volte a sostenere l'erogazione di servizi per i lavoratori e per le imprese.
4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali laddove sottoscritti.
5. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.
6. Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione del CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.
7. Tale contributo, indispensabile per garantire i servizi della bilateralità erogati dall'Ente Bilaterale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta una forma di salario differito per le cooperative, i consorzi e le altre forme aggregate di impresa del settore che, pertanto, assorbe, in quota parte, gli importi relativi al trattamento economico di cui alla tabella retributiva.

Art. 9

Versamento dei lavoratori autonomi e dei titolari e/o famigliari ai Fondi operanti presso l'Ente Bilaterale EBILA

1. Per il finanziamento delle attività previste per il Fondo A.E.C. di cui all'articolo 7 precedente relativamente ai lavoratori autonomi e ai titolari e/o famigliari le Parti stabiliscono una quota di versamento pari ad Euro 120,00 - di cui 96,00 Euro a carico dell'impresa e 24,00 Euro a carico del prestatore d'opera (lavoratore autonomo e/o del titolare o famigliare aderente all'Ente).
2. La destinazione delle risorse derivanti dai versamenti è demandata al Comitato di indirizzo previsto per la gestione separata A.E.C.
3. Le predette risorse potranno confluire nei Fondi istituiti presso l'EBILA o concorrere a finanziare ulteriori iniziative definite dalle Parti.

3. Le Parti, sulla base delle indicazioni dei rispettivi Comitati di indirizzo, potranno concordare ulteriori destinazioni delle risorse incassate dall'Ente al fine di concorrere al finanziamento di ulteriori iniziative purché volte a sostenere l'erogazione di servizi per i lavoratori e per le imprese.
4. Ai sensi dell'articolo 10 della legge 14 febbraio 2003, n. 30 della normativa vigente le parti ribadiscono che i trattamenti previsti dalla bilateralità sono vincolanti per tutte le imprese rientranti nella sfera di applicazione degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali e territoriali laddove sottoscritti.
5. Le prestazioni presenti nei sistemi di bilateralità nazionale e di secondo livello rappresentano, quindi, un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore, che pertanto matura, nei confronti delle imprese non aderenti al sistema bilaterale, il diritto alla erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni sostitutive di analoga misura e contenuto, nel caso in cui questi si sottragga alla contribuzione agli enti bilaterali previsti dal presente contratto collettivo o da altri.
6. Pertanto, a far data dalla firma e sottoscrizione del CCNL, le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 30,00 lordi, per ciascuna mensilità.
7. Tale contributo, indispensabile per garantire i servizi della bilateralità erogati dall'Ente Bilaterale in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, rappresenta una forma di salario differito per le cooperative, i consorzi e le altre forme aggregate di impresa del settore che, pertanto, assorbe, in quota parte, gli importi relativi al trattamento economico di cui alla tabella retributiva.

Art. 9

Versamento dei lavoratori autonomi e dei titolari e/o famigliari ai Fondi operanti presso l'Ente Bilaterale EBILA

1. Per il finanziamento delle attività previste per il Fondo A.E.C. di cui all'articolo 7 precedente relativamente ai lavoratori autonomi e ai titolari e/o famigliari le Parti stabiliscono una quota di versamento pari ad Euro 120,00 - di cui 96,00 Euro a carico dell'impresa e 24,00 Euro a carico del prestatore d'opera (lavoratore autonomo e/o del titolare o famigliare aderente all'Ente).
2. La destinazione delle risorse derivanti dai versamenti è demandata al Comitato di indirizzo previsto per la gestione separata A.E.C.
3. Le predette risorse potranno confluire nei Fondi istituiti presso l'EBILA o concorrere a finanziare ulteriori iniziative definite dalle Parti.

TITOLO VII
NORME FINALI

Art. 10
Norme finali

1. Le Parti firmatarie del presente Accordo Interconfederale si ritroveranno con cadenza semestrale per valutare l'impatto concreto dell'intesa sullo sviluppo delle relazioni sindacali e per formulare eventuali azioni correttive o integrative alla presente intesa.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma 14 maggio 2015

F.AGR.I. [Signature]

F.A.P.I. [Signature]

A.I.C. [Signature]

IMPRENDITORI&IMPRESE [Signature]

AS.PER.A. [Signature]

ASSO.TEC. F.AGR.I. [Signature]

SISTEMA INDUSTRIA DELL'AREA VASTA

- SISTEMA INDUSTRIA LAZIO [Signature]


- CONFAPI CALABRIA [Signature]

- CONFAPI INDUSTRIA SICILIA [Signature]

- SISTEMA INDUSTRIA CAMPANIA [Signature]

FOR.ITALY FORITALY

UGL



STATUTO EBILA

Art. 1 Costituzione

1. In applicazione dell'Accordo Interconfederale 14 maggio 2015 in materia di "strumenti bilaterali" é costituita tra le organizzazioni firmatarie del predetto accordo una libera Associazione ai sensi del Capo III, Titolo II, libro I° del Codice Civile, a carattere sindacale.
2. L'Associazione è denominata: EBILA - ENTE BILATERALE PER LE IMPRESE E I LAVORATORI AUTONOMI in sigla "EBILA"

Art. 2 Scopo e finalità

1. L'Ente costituito non ha fini di lucro, promuove e favorisce la ricerca, l'analisi e lo sviluppo dei temi inerenti l'impresa, il lavoro, la formazione, la salute e sicurezza nei luoghi e ambienti di lavoro ex D.Lgs. 81/2008, la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, il lavoro autonomo, la certificazione di qualità, la certificazione dei contratti, la validazione dei modelli organizzativi ex D.Lgs. 231/01 nonché, tutte le materie che le Parti, con specifici accordi demandano all'attività dell'Ente.
2. In relazione a tali iniziative a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Ente può:
 - a) Attivare e gestire strumenti operativi nelle seguenti aree di intervento: sicurezza sul lavoro, formazione, responsabilità amministrativa delle imprese, politiche attive nel mercato del lavoro, responsabilità sociale d'impresa, integrazione e sostegno al reddito dei lavoratori, conciliazione ed arbitrato, certificazione dei contratti, validazione dei modelli organizzativi
 - b) Attivare ricerche in materia di competenze e fabbisogni formativi;
 - c) favorire i processi di certificazione delle competenze legate ai processi formativi di vario genere;
 - d) Attivare ricerche sui principali problemi relativi ai rischi occupazionali lavorativi e ambientali nei settori di interesse;
 - e) Promuovere l'elaborazione di esperienze pilota o moduli formativi in relazione alle varie tipologie formative, Apprendistato, Tirocinio ecc.;
 - f) Effettuare indagini, studi, ricerche, attività formative ed editoriali attinenti compiti istituzionali;
 - g) Promuovere lo studio e il monitoraggio del quadro comunitario e nazionale, con particolare riferimento al comparto della cooperazione e della PMI nonché favorire una partecipazione attiva all'evoluzione e alla gestione dello stesso;

- h) Favorire un rapporto con le sedi comunitarie istituzionali e con le rappresentanze sociali per monitorare l'evoluzione normativa e le esperienze fatte per un eventuale partecipazione ai progetti comunitari;
- i) Attivare monitoraggi specifici per il reperimento di finanziamenti pubblici cui le strutture bilaterali possono accedere;
- j) Attivare la progettazione di modelli formativi dei corsi di formazione per le fasce deboli del mercato del lavoro, (persone svantaggiate, disoccupati di lunga durata), per le persone in cerca di prima occupazione, per i lavoratori in Cassa Integrazione guadagni o in ogni caso sospesi dal lavoro e per lavoratori iscritti nelle liste di mobilità;
- k) Favorire le pari opportunità attivando la progettazione di moduli formativi che valorizzino il lavoro femminile e diffondano la relazione di azioni positive;
- l) Promuovere la costituzione e l'avviamento di Articolazioni Territoriali, proponendo ed offrendo metodologie e servizi;
- m) Promuovere interventi di formazione per i quadri delle Articolazioni Territoriali, proponendo ed offrendo metodologie e servizi;
- n) Coordinare le attività delle Articolazioni Territoriali esistenti sul terreno della formazione professionale onde favorire un articolazione funzionale dei compiti ed evitare sovrapposizioni e duplicazione di attività;
- o) Promuovere e favorire la sperimentazione di attività formative a livello regionale e territoriale;
- p) Promuovere e sostenere i piani formativi, aziendali e territoriali concordati fra le parti sociali, con particolare riferimento a quelli destinatari di finanziamenti pubblici;
- q) Attivare la progettazione, promuovendo anche la sperimentazione, di modelli formativi in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro in coerenza con la disciplina contenuta nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- r) Svolgere attività di monitoraggio e coordinamento in materia di sicurezza e ambiente;
- s) Garantire la gestione amministrativa e la contabilità dei Fondi specifici istituiti e regolamentati dalle Parti e operanti presso l'ENTE .
- t) Per il raggiungimento dei propri scopi l'EBILA potrà dotarsi delle necessarie strutture operative.
- u) L'Ente potrà compiere ogni operazione mobiliare e immobiliare necessaria o utile per il raggiungimento degli scopi sopra indicati e svolgere qualunque attività diretta o connessa ai fini indicati.
- v) Per le attività connesse verrà tenuta una separata contabilità.

Art. 3
Sede

1. Per l'attuazione delle iniziative di cui sopra nella fase iniziale, l'EBILA usufruirà delle risorse necessarie a svolgere funzioni di segreteria, messe a disposizione dalle Confederazioni.
2. L'Associazione ha sede in Roma e potrà istituire altre sedi secondarie e/o amministrative.

Art. 4
Durata

1. La durata dell'Ente é illimitata.

Art. 5
Soci

1. Sono Soci costituenti dell'EBILA le organizzazioni partecipanti e sottoscrittrici dell'atto costitutivo.

Art. 6
Articolazioni Territoriali

1. L'EBILA riconosce con deliberazione del Consiglio di Amministrazione proprie articolazioni territoriali fissandone compiti e funzioni.

Art. 7
Contributi

1. L'EBILA trae i mezzi per conseguire i propri scopi:
 - a) da proventi derivanti dai versamenti delle imprese e dei lavoratori nelle forme e nei termini stabiliti dagli accordi interconfederali e dalla contrattazione;
 - b) da proventi derivanti dai versamenti previsti dall'”Accordo Economico Collettivo – Buone prassi per la disciplina dell’attività lavorativa non riconducibile ai rapporti di lavoro subordinato nonché per la valorizzazione dell’attività degli imprenditori e loro famigliari, degli amministratori e dei soci”;
 - c) da proventi derivanti da ulteriori iniziative proposte dalle Parti sociali;
 - d) da ogni altro introito derivante da contributi pubblici o privati;
 - e) dagli eventuali proventi dell’impiego delle risorse finanziarie disponibili da ogni altra forma di finanziamento, contributo, donazione proveniente da soggetti pubblici o privati;

Art. 8 Esercizio Sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio predisposto dal Presidente, nei termini sotto specificati, è esaminato dal Collegio dei revisori dei conti che ne riferisce all'Assemblea.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno deve essere redatto il rendiconto economico e finanziario consuntivo e preventivo.
3. Gli avanzi di gestione, alla fine di ogni esercizio, saranno erogati nell'esercizio successivo e destinati ai fini dell'EBILA.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi della gestione, utili, riserve, fondi o capitale dell'EBILA, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 9 Organi di gestione e di controllo

1. Sono organi dell'Ente nazionale:
 - l'Assemblea;
 - la Consulta delle Articolazioni territoriali;
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - la Presidenza;
 - il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Fatta eccezione per il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, tutte le cariche sono gratuite, salvo diversa delibera dell'Assemblea.

Art. 10 L'Assemblea

1. L'Assemblea è composta da 12 (dodici) membri di cui 6 (sei) nominati dalle Organizzazioni datoriali e 6 (sei) dall'organizzazione sindacale.
2. I componenti durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
3. I componenti possono essere sostituiti dalle Organizzazioni designatarie con altri componenti in qualsiasi momento e senza necessità di motivazione.
4. Ogni componente può con delega scritta farsi rappresentare con diritto di voto dal componente appartenente alla medesima Organizzazione.
5. Le deleghe devono essere verificate dal Presidente dell'assemblea e sono conservate agli atti.

Art. 11 Poteri dell'Assemblea

1. L'Assemblea:
 - a) Nomina il Presidente ed il Vicepresidente dell'Ente nonché il Consiglio di Amministrazione Consiglio di Amministrazione sulla base della designazioni di cui al successivo Art. 15 e dell'art. 13 delle Parti

- istitutive che possono in qualsiasi momento procedere alla loro sostituzione;
- b) Delibera sulle cariche sociali;
 - c) Approva i programmi di attività, il piano delle iniziative dirette all'attuazione degli scopi sociali ed il bilancio preventivo;
 - d) Delibera sulle richieste di riconoscimento delle articolazioni territoriali nonché, sul loro disconoscimento nel caso di attività contrastante con le finalità dell'Ente;
 - e) Delibera in ordine all'effettuazione delle operazioni immobiliari per l'attività dell'Ente;
 - f) Approva il bilancio consuntivo, il regolamento e le rendicontazioni presentati almeno 15 (quindici) giorni prima ai componenti dell'Assemblea e al collegio dei revisori dei conti;
 - g) Delibera in merito alla pianta organica del personale ed ai rapporti di collaborazione e consulenza, e stabilisce gli emolumenti delle prestazioni professionali e le retribuzioni del personale;
 - h) Delega, ove necessario compiti particolari ai singoli consiglieri;
 - i) Delibera sui limiti degli impegni di spesa che possono essere effettuati dal Presidente, sentito il Vicepresidente.
 - j) Delibera in merito agli atti di straordinaria amministrazione.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei consiglieri.
 3. L'Assemblea è convocata dal Presidente o dal Vicepresidente mediante invito, inviato a ciascun membro, contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima della riunione.
 4. Su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri il Presidente convoca l'Assemblea con l'ordine del giorno da loro proposto, con le stesse modalità di cui sopra.
 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente e in caso di assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi da un altro membro eletto dai presenti.
 6. Per la validità delle riunioni dell'Assemblea è necessaria la presenza dei 7/12 (sette dodicesimi) dei componenti presenti o rappresentati, dei quali almeno uno per ognuna delle Organizzazioni socie dell'Ente.
 7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei votanti presenti o rappresentati.

Art. 12

Consulta delle articolazioni territoriali

1. La Consulta delle articolazioni territoriali è composta dai coordinatori delle singole articolazioni territoriali di cui uno espressione di parte datoriale e uno espressione di parte sindacale.

2. I rappresentanti sono nominati e sostituiti con le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione dell'ente e sulla base delle indicazioni delle parti istitutive dello stesso.
3. La durata dell'incarico è triennale.
4. La Consulta è presieduta dalla Presidenza dell'Ente.
5. I rappresentanti sono nominati e sostituiti con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.
6. La Consulta sarà convocata dal Presidente, sentito il Vicepresidente, di norma una volta l'anno, in merito alle attività svolte e programmate dall'Ente.
7. La Consulta potrà richiedere al Presidente la convocazione, su proposta motivata di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei propri componenti, relativamente alle iniziative di cui sopra.

Art. 13

Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da 6 (sei) componenti di cui 3 (tre) nominati dalle Organizzazioni datoriali, tra cui il Presidente, e 3 (tre) dalle organizzazioni sindacali, tra cui il Vice presidente, fra le persone che compongono l'Assemblea.
2. Avrà la stessa durata dell'Assemblea.

Art. 14

Poteri del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione:
 - Predispone il bilancio preventivo e consuntivo e le rendicontazioni.
 - Delibera la stipula di accordi, convenzioni e contratti con Enti e Società private, Università, centri di formazione professionale;
 - Delibera la richiesta dei finanziamenti pubblici;
 - Definisce le modalità di riscossione dei contributi.
 - Dispone della gestione ordinaria e straordinaria dell'ente, fatte salve le prerogative specifiche dell'Assemblea.
2. Tutte le delibere di cui sopra sono prese a maggioranza assoluta dei componenti nella garanzia del principio di bilateralità.
3. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di norma, due volte l'anno e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno.
4. Le modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione vengono deliberate in occasione della prima riunione dell'Assemblea.
5. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno 4 (quattro) componenti, nel rispetto del principio della bilateralità.
6. I consiglieri impossibilitati a partecipare alle riunioni possono farsi rappresentare da altro componente del Consiglio di Amministrazione.

7. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

Art. 15 La Presidenza

1. La Presidenza è composta da un Presidente ed un Vice Presidente nominati dall'Assemblea fra i propri componenti.
2. Il Presidente è designato dalle Organizzazioni datoriali e il Vicepresidente è designato dall'organizzazione sindacale

Art.16 Poteri della Presidenza

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'EBILA e, con il vice presidente costituisce la presidenza.
2. Il Presidente:
 - Convoca sentito il Vicepresidente, le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e della Consulta delle articolazioni territoriali e ne presiede i lavori;
 - Sovrintende, in collaborazione con il Vicepresidente, all'applicazione del presente Statuto;
 - Dà esecuzione, sentito il Vicepresidente, alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
 - Esegue gli atti di amministrazione straordinaria deliberati dall'Assemblea;
 - Amministra il patrimonio dell'EBILA su indicazione del Consiglio di Amministrazione;
 - Provvede agli impegni di spesa e coordina la riscossione delle entrate.
3. In caso di sua assenza o di impedimento le sue funzioni vengono assunte dal Vicepresidente.

Art. 17 Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto dal Presidente nominato dalle Parti istitutive e da due revisori effettivi e da due supplementi, nominati pariteticamente dai soci.
2. I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti durano in carica tre anni e sono rinnovabili.
3. E' compito dei Revisori dei Conti:
 - Vigilare e controllare la gestione amministrativa dell'EBILA;
 - Redigere la relazione sul conto consuntivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea.

Art. 18
Recesso e scioglimento

1. Il recesso di soci che faccia venir meno il rispetto del principio di bilateralità comporta lo scioglimento dell'EBILA.
2. Il recesso ha effetto trascorsi 12 (dodici) mesi della comunicazione alla Presidenza trasmessa per raccomandata.
3. In caso di scioglimento l'Assemblea delibera le modalità di liquidazione e la devoluzione del patrimonio risultante, dedotto il rimborso del capitale e delle anticipazioni versate dai soci, rivalutati in base agli interessi legali.
4. E' fatto obbligo di devoluzione del patrimonio netto dell'EBILA in caso di suo scioglimento, per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.